

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 13

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione Programmatica e Allegati

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO

Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA

Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO

Daniela Nadalin

Pieve di Soligo, ottobre 2017



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi – Variante 13 - *Ludopatia*

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RELAZIONE PROGRAMMATICA

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PI 13 - Ludopatia	pag. 4
3.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PI 13 - Ludopatia	pag. 7
4.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL PI 13 - Ludopatia	pag. 9
5.	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 10

1. PREMESSA

La presente Relazione Programmatica è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Pieve di Soligo, ossia della parte operativa del nuovo Piano Regolatore Comunale, costituito da PAT e da PI. L'art. 12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 ("Norme per il Governo del Territorio") nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale articola il piano regolatore comunale in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè "disposizioni strutturali" contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI)

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT): con deliberazione della Giunta Provinciale n. 331 del 22.11.2010 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e lo stesso è entrato in vigore il 02/01/2011.

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI "Quartiere del Piave"): con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09/04/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato "Quartier del Piave" e lo stesso è entrato in vigore il 24/05/2013;

Il Comune di Pieve di Soligo è dotato del Piano degli Interventi, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/2012 e vigente dal 24/11/2012;

La Regione del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che costituisce il **quadro di riferimento** per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della **programmazione socio-economica** (Piano Regionale di Sviluppo), con DGR n. 372 in data 17 febbraio 2009, ai sensi degli articoli 4 e 25 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della **valenza paesaggistica** (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

La Regione del Veneto ha, inoltre, approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con DGR n. 1137 in data 23 marzo 2010, precedentemente adottato dal Consiglio Provinciale, con Delibera n. 25/66401/2008 del 30 giugno 2008, ai sensi degli articoli 22 e 23 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della **valenza paesaggistica** (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

Rientra tra le finalità dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e urbanistica, tra cui in primis il PI, per rispondere ad esigenze specifiche avanzate da parte di privati cittadini e ditte, che rivestono un rilevante interesse pubblico, per la necessità di approfondire questioni generali e specifiche, aspetti puntuali e/o adeguamenti di Legge. Sulla base di tali presupposti e stante la completa vigenza del PAT e del PI, l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di adeguamento dello strumento urbanistico operativo (PI), con le procedure definite dell'art. 18 della LR 11/2004.

In tale quadro programmatico e ai fini di aggiornare e adeguare il PI, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con la presente variante al Piano degli Interventi, al fine di adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dall'art. 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio n. 448 del 01/08/2017 è stato affidato l'incarico per la redazione della variante urbanistica al piano degli interventi di adeguamento alla LR 30/2016 art.54 comma 5 allo studio Treviplan di Treviso con sede in Via G.G. Felissent, 33 nelle persone del dott. Paolo Furlanetto in qualità di urbanista e del dott. Matteo Gobbo, in qualità di pianificatore.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti e le fasi di redazione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Pieve di Soligo, denominata Variante 13 al PI "Ludopatia", delineando i principi fondanti e le linee guida sulle quali è stato adeguato il piano.

La presente Variante 13 al Piano degli Interventi costituisce un ulteriore apporto di perfezionamento dello strumento urbanistico che, in accordo e in attuazione al PAT e al PATI vigenti, forma e completa il Piano Regolatore Comunale (PRC) redatto ai sensi della legge urbanistica regionale.

Il PI e quindi anche la presente variante 13, si colloca in una cornice pianificatoria costituita da:

- a livello regionale dal nuovo PTRC;
- a livello provinciale dal PTCP.

2. GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PI 13 - Ludopatia

Il Documento Programmatico preliminare del PI è l'atto predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione comunale.

Il documento preliminare al PI delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi, al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Quartier del Piave" e del PAT del Comune di Pieve di Soligo, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questi stabiliti, all'interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle altre normative sovraordinate.

Il Documento del Sindaco, presentato e illustrato all'Assemblea Consiliare nel corso del Consiglio Comunale (DCC n. 49 del 12 dicembre 2017) e in occasione dell'incontro pubblico del 14 novembre 2017 presso la sala Auditorium Battistella Moccia in Piazza Vittorio Emanuele, esprime con chiarezza gli obiettivi della presente Variante al PI del Comune di Pieve di Soligo.

Le azioni di Piano, così come delineate nella loro veste strutturale all'interno dei "sistemi" in cui il territorio è stato suddiviso, si articolano per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Gli ATO al loro interno individuano e dettano prescrizioni ed indicazioni per: a) la città storica, b) la città consolidata, c) la città di trasformazione. I sistemi territoriali sono parti di territorio definite sulla base delle conoscenze relative all'ambiente, alla storia, alla cultura, agli insediamenti, alle attività.

Il PATI e il PAT che, essendo strumenti d'indirizzo e di coordinamento non producono effetti conformativi della proprietà per le parti non oggetto di vincolo, per ogni sistema hanno precisato gli obiettivi da perseguire, le prescrizioni precettive e vincolanti, gli indirizzi, i parametri, le salvaguardie da rispettare e da applicare nella predisposizione del successivo Piano Operativo ossia degli Interventi.

Le azioni di piano si esplicano attraverso le previsioni contenute nello strumento e che disciplinano gli interventi diretti a:

- a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
- b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa consolidata e diffusa;
- c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali.

A tale scopo, i contenuti del PI vengono articolati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative.

Gli obiettivi strategici di sviluppo e di tutela del territorio comunale, previsti dal PATI e dal PAT, hanno quindi già trovato una loro dimensione operativa nel PI e nelle successive varianti di aggiornamento e di adeguamento, tenuto conto che, negli ultimi anni, la Regione del Veneto ha provveduto ad adeguare e ad aggiornare la LR 11/2004 con una serie di provvedimenti, il più recente dei quali è costituito dalla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana", che obbliga i Comuni ad adeguare e ad aggiornare il loro strumento urbanistico operativo.

Stante i diversi orizzonti temporali PATI PAT - PI e la possibilità, già richiamata nel DPP, di sviluppare gli obiettivi della parte strutturale del PRC attraverso più di un PI, risulta coerente attuare le strategie e quindi il dimensionamento urbanistico, ragionando su un set di più strumenti, non dimenticando tuttavia l'intervallo temporale che intercorre tra l'avvio delle operazioni di trasformazione del territorio e la concreta disponibilità di suolo trasformabile. Tenendo altresì conto delle nuove disposizioni introdotte in materia di dimensionamento dalla LR 14/2017 e dell'obiettivo intrapreso dalla Regione del Veneto di pervenire alla graduale riduzione del consumo di suolo, di incentivare il recupero e la rigenerazione delle parti di territorio degradato e/o sottoutilizzato.

Vanno qui richiamati i principi generali della nuova legge:

1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.

2. Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo

impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

La presente variante 13 al PI, che è volta alla regolamentazione delle sale da gioco, con l'obiettivo non solo di disciplinare correttamente le aree idonee alla apertura di questi locali, ma anche di contrastare la forte diffusione nel territorio del fenomeno della dipendenza da gioco.

Il panorama italiano vede una regolamentazione molto variegata, in alcuni casi i comuni hanno predisposto normative per limitare le licenze e le autorizzazioni di loro competenza, relative all'esercizio di giochi leciti, volto introdurre limitazioni all'apertura di locali adibiti al gioco (in particolare attraverso l'individuazione di ulteriori "luoghi sensibili", con la fissazione di orari massimi di apertura, ovvero ponendo distanze minime.

Altri aspetti percorsi dalle amministrazioni comunali per contenere la diffusione nel territorio delle sale da gioco, riguardano la collocazione territoriale e urbanistica delle sale da gioco, la limitazione degli orari di apertura, oltre a precisare le caratteristiche edilizie dei locali da destinare a sale giochi e scommesse e la loro ubicazione, anche al fine di valutarne eventuali impatti sulla viabilità.

Senza considerare tutte le altre questioni legate ai contenzioni aperti negli ultimi anni sulla materia che vede la contrapposizione tra gestori delle sale da gioco e pubbliche amministrazioni, con i vari livelli di pronunciamento dei tribunali, l'orientamento generale è della legittimità delle misure di contenimento della ludopatia previste dalla normativa regionale per le nuove aperture, che trovano giustificazione nei poteri riconosciuti dalla Costituzione nella materia della tutela della salute.

(Vedasi anche le sentenze nn. 22 e 335 del 2015 del Tar Bolzano e quelle del Tar Veneto n. 610 e 615 del 2017).

Al contrario, hanno di norma incontrato ostacoli i provvedimenti limitativi riguardanti esercizi già autorizzati allo svolgimento dell'attività prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali, che sono stati di norma annullati dal giudice amministrativo. Un'eccezione è costituita, come già detto, dai provvedimenti assunti dai comuni del Trentino Alto Adige, in attuazione delle leggi provinciali. Sul punto si è espresso anche il Tar di Bolzano, affermando che i titolari delle sale da gioco non possono vantare alcun affidamento "al mantenimento degli apparecchi da gioco, avendo il legislatore, con una norma sopravvenuta, ritenuto contraria all'interesse pubblico la messa a disposizione di tali giochi negli esercizi pubblici che si trovino nel raggio di 300 dai luoghi che lo stesso legislatore ha individuato come sensibili... ed è rimesso alla discrezionalità del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra retroattività ed irretroattività, con il solo limite che la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non siano contraddetti principi e valori costituzionali" (sentenza n. 22 del 2015, che conferma l'orientamento già assunto in passato dallo stesso Tar; più di recente, vedi la sentenza n. 341 del 2016, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione di una sala gioco situata a meno di 300 metri da alcuni istituti scolastici – il Consiglio di Stato con ordinanza n. 609 del 2017 ha peraltro sospeso l'esecutività di tale sentenza, in attesa di decidere nel merito il ricorso, decidendo successivamente di richiedere una perizia tecnica sugli effetti della normativa della provincia di Bolzano sul segmento di mercato delle sale da gioco e sul comportamento dei giocatori; la legittimità della legge provinciale è stata ribadita anche dalle recenti sentenze dello stesso Tar nn. 10, 14, 15 e 16 del 2017; vedi anche le sentenze nn. 301 e 302 del 2016, che però hanno considerato illegittimi i provvedimenti della Giunta con i quali sono stati identificati ulteriori luoghi sensibili. Nello stesso senso anche le sentenze Tar Lazio n. 7700 del 2013 e n. 3122 del 2014).

Per quanto riguarda la tipologia di intervento degli esercizi commerciali in cui si pratica il gioco d'azzardo, con riferimento sia al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, barriere architettoniche, sorvegliabilità dei locali, etc, ma anche alla loro superficie minima, ai parcheggi, al divieto di oscuramento delle vetrine. Vedi ad esempio la sentenza del Tar Genova n. 1045 del 2016, che ha ritenuto legittimo il provvedimento di chiusura adottato dall'Amministrazione con riguardo anche alla dimensione insufficiente dei parcheggi rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale e la sentenza del Tar Veneto n. 1346 del 2016, che ha respinto il ricorso nei confronti delle disposizioni del regolamento comunale di S. Donà di Piave che disciplinano la visibilità dall'esterno dei locali e la tipologia degli arredi.

Il quadro normativo sopra descritto evidenzia la definizione di una complessa serie di interventi, messi in atto da molte Amministrazioni regionali e locali, per contrastare la crescita incontrollata dell'offerta da gioco e la diffusione della ludopatia nel nostro Paese; e tali interventi hanno di norma superato il vaglio

di legittimità dei giudici amministrativi, chiamati a pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dagli esercenti, anche attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (a quest'ultimo riguardo, vedi le interessanti considerazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato n. 3323 del 2015, relativa al regolamento del comune di Anacapri che ha espresso parere negativo sul ricorso, nonostante il diverso avviso del Ministero dell'Economia). Peraltro, proprio dall'eterogeneità degli interventi di contrasto della ludopatia nelle diverse aree del territorio nazionale è scaturito un orientamento volto a recepire in un'organica disciplina nazionale le esperienze più interessanti realizzate a livello regionale e locale.

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PI 13 - Ludopatia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale Veneta ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
- c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;
- d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
- e) definire le modalità e i tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

La variante 13 al PI 2017 - Ludopatia - del Comune di Pieve di Soligo si colloca entro i contenuti della norma qui riportata ma con specifico riguardo all'adeguamento normativo dettato dall'articolo 54 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127 del 30.12.2016) - (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017), di seguito riportato.

Art. 54 Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'articolo 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire un'omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di

paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.

10. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:

a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765".

11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

Il Piano degli Interventi (PI) e quindi anche la presente variante 13 - Ludopatia, viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

Entro otto giorni dall'adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale il piano viene depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale e nel relativo sito internet, con la possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.

Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano.

Copia del Piano approvato, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione. Quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, il piano e quindi la variante diventa efficace.

Il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.

4. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL PI 13 - LUDOPATIA

La Variante 13 al PI è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione programmatica**, che indica gli obiettivi, le azioni di piano, i tempi, le priorità operative ed il quadro della sostenibilità;
- **All. 1 - Estratto Norme Tecniche Operative;**
- **All. 2 - Estratti cartografici** - Tav. 2 Carta della zonizzazione territoriale - scala 1:5.000.

Il PI è accompagnato dai seguenti elaborati:

- Asseverazione di compatibilità idraulica;
- Asseverazione di compatibilità geologico-sismica;
- Valutazione di Incidenza - Dichiarazione di Non Necessità.

Il PI richiama, per le parti e i contenuti di interesse attinenti alla pianificazione operativa, anche i seguenti elaborati vigenti alla data di adozione del piano:

- a. il Regolamento Edilizio (RE);
- b. il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale (RPUR);
 - c. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);
 - d. il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PICIL);
 - e. il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);
 - f. il Piano Urbano del Traffico (PUT).

5. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICHE, SISMICA E AMBIENTALE

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Si richiama l'elaborato di compatibilità idraulica redatto ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far sì che in sede di nuove previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.

Dagli elaborati che compongono la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT del Comune di Pieve di Soligo e redatti dall'ing. Idraulico Lino Pollastri e dall'ing. Elettra Lowenthal si desumono le condizioni generali del territorio comunale, nonché le analisi di pericolosità afferenti ai singoli Ambiti Territoriali Omogenei in cui è stato suddiviso l'intero comune, tenuto conto delle condizioni di fragilità delle diverse parti del territorio comunale e dell'intero bacino idrico.

Si richiamano le prescrizioni idrauliche rilasciate nel Parere di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR 2948 del 06/10/2009 da parte dell'Unità di progetto Genio Civile di Treviso, prot. 551470/63.05 del 25 novembre 2011.

In relazione alla modifica introdotta dalla Variante n.13 al PI, che di fatto non comporta nuova edificabilità, si è provveduto alla redazione di una specifica Asseverazione di Compatibilità Idraulica.

Valutazione di Compatibilità Sismica

Si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009, "Istruzioni per l'applicazione delle NTC di cui al D.M. 14.01 .2008"

Per quanto attiene alla normativa urbanistica (e sismica) il riferimento è ai seguenti disposti:

- L.R. 23.04.2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, "Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio)";

- Decreto Direzione Geologia ed Attività Estrattive n. 69 del 27.05.2010, "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio comunali ed intercomunali (PAT e PATI) - D.G.R. n. 3008/2008 - L.R. 11/2004".

Nel 2012, in sede di Piano degli Interventi, è stato redatto lo Studio di Compatibilità Sismica a firma del geologo Dario Barazzuol contenente la carta di Microzonazione Sismica.

Sulla base della modifica introdotta dalla Variante n.13 al PI, che di fatto non comporta nuova edificabilità, si è provveduto alla redazione di una specifica Asseverazione Sismica.

Valutazione di Incidenza Ambientale

La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva 92/43/CEE e secondo la Direttiva 79/409/CEE.

La procedura di valutazione ha seguito le procedure e le modalità operative indicate nell'Allegato A della DGR n° 2299 del 19 dicembre 2014 e si struttura in modo da rispondere alle finalità previste dalla norma.

A fini conoscitivi, si richiama l'elaborato della Procedura di Incidenza, redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, del DM 3 aprile 2000 e della DGRV 10 ottobre 2006, n 3173, redatto in occasione del PAT e del PI.

Per la presente Variante n.13 al PI è stata pertanto formulata una dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n° 1400 del 29 agosto 2017 in quanto, per i Siti Natura 2000, non sono riscontrabili interferenze con eventuali fenomeni emissivi legati alle nuove azioni di Piano.